



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Benevento

LE PRINCIPALI SCADENZA DEL REVISORE DI FINE 2025

dott. Pietro Paolo Mauro

I COMPITI DEL REVISORE

L'ambito delle funzioni dell'organo di revisione è molto ampio e comprende il controllo e l'esame dell'intera attività amministrativa. Ai revisori dei conti è inoltre affidato il compito di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese, alla stipula dei contratti, all'amministrazione dei beni e alla tenuta degli inventari.

LE FUNZIONI

L'art. 239 TUEL

Le funzioni dell'Organo di revisione inerenti alla formulazione dei pareri obbligatori sono disciplinate dalla lettera b) del c. 1 dell'art. 239 TUEL:

- 1) piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia equilibri;
- 3) modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi;
- 4) ricorso all'indebitamento;
- 5) debiti fuori bilancio e transazioni;
- 6) utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 7) regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.

I pareri alle variazioni di bilancio devono riguardare anche a quelle poste in essere dalla Giunta assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza, in quanto il destinatario finale rimane comunque l'organo consiliare.

I pareri rientrano nella funzione di collaborazione con il Consiglio dell'ente locale. Lo stesso organo è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.

LE FUNZIONI

In realtà assistiamo a

Troppi adempimenti
posti in modo caotico a carico dei revisori

LA COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO

Le sette tipologie di pareri obbligatori su cui interviene l'organo di controllo con funzione di collaborazione con l'organo consiliare sono ribadite dall'art 42 c. 2 TUEL, dalla lett. b) dell'art. 239 TUEL, dalla delibera n. 345/2013 della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e dalla sezione regionale della Corte dei conti della Liguria n. 4/2014.

LA COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO

L'attività di collaborazione con l'organo consiliare è la prima delle funzioni dell'Organo di revisione degli enti locali elencate dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (di seguito Tuel) e continua a rappresentare un aspetto innovativo nelle funzioni assegnate ad un organo di controllo.

La collaborazione riguarda la complessa attività d'indirizzo e controllo amministrativo di competenza dell'organo consiliare che è il destinatario finale di tale funzione.

Tale funzione, propria dell'Organo di revisione, riguarda l'analisi e la valutazione, anche prospettica, dei risultati dell'attività amministrativa dell'ente e si concretizza in osservazioni e suggerimenti che, analizzando aspetti gestionali nelle cause e negli effetti, si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente.

LA VIGILANZA

Ai revisori dei conti è inoltre affidato il **compito di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione** relativamente all'acquisizione delle **entrate** e all'effettuazione delle **spese**, alla **stipula dei contratti**, all'**amministrazione dei beni** e alla **tenuta degli inventari**.

L'evoluzione normativa nonché la giurisprudenza contabile ha rinforzato la funzione di vigilanza rispetto a quella di collaborazione, la Cass. 4 aprile 2018 n. 33843 ha evidenziato come penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non ha adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell'ente. All'organo di controllo che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza può essere imputata una responsabilità sia per l'attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l'attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure.

LE PRICIPALI SCADENZE DI FINE ANNO

IL MONITORAGGIO
DELL'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO



Definizione delle previsioni di entrata e spesa per il bilancio di previsione relativo successivo

Ragioneria

(allegato n. 4/1 - paragrafo 9.3.3 d.lgs 118/2011) A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 25/07/2023

ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI

Entro oggi, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione relativo al triennio successivo.

Il revisore deve monitorare l'iter di formazione del bilancio



Trasmissione alla Giunta della bozza del bilancio di previsione per il triennio successivo

Ragioneria

(allegato n. 4/1 - paragrafo 9.3.1 d.lgs 118/2011) A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 25/07/2023

ENTI CON ALMENO 50 DIPENDENTI

Entro oggi, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa proposte dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, c. 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio per il triennio successivo, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).



Trasmissione alla Giunta della bozza del bilancio di previsione per il triennio successivo

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, **il responsabile del servizio finanziario**:

verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio,

determina il risultato di amministrazione presunto,

predispone la *versione finale del bilancio di previsione* e degli allegati,

trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il **15 novembre di ogni anno**.



VERIFICA DI CASSA ORDINARIA – SCADENZA INDICATIVA

(art. 223 d.lgs. 267/2000) Regolamento di contabilità

L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.



SCADENZA MOD. 770/2025

Nel frontespizio del modello devono essere riportate le generalità dei componenti dell'organo di revisione i quali devono apporre la propria firma.

L'organo di revisione deve verificare l'esistenza di un adeguato sistema di gestione degli adempimenti conseguenti all'erogazione di redditi, retribuzioni, compensi, indennità, contributi e altri proventi soggetti all'obbligo della ritenuta alla fonte di cui agli artt. da 23 a 30 del D.P.R. 600/1973 e all'art. 11 della L. 413/1991.

In particolare, l'organo di revisione deve verificare che l'ente:



SCADENZA MOD. 770/2025

- ❑ per le diverse tipologie di retribuzioni, compensi o indennità corrisposte a terzi, abbia correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
- ❑ abbia provveduto al versamento all'Erario delle ritenute, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso, operate sia per i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, nonché per prestazioni occasionali;
- ❑ abbia provveduto al versamento all'Erario delle ritenute Ires, entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso, effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti, e per indennità di esproprio;



Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026/2028

Entro oggi, l'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174, TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione per il triennio successivo (compresa la nota di aggiornamento al DUP) e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati



Trasmissione all'organo di revisione dello schema di bilancio di previsione relativo al triennio successivo

(allegato n. 4/1 - paragrafi 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 d.lgs 118/2011) A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 25/07/2023.

Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio 2026-2028 deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il **parere previsto dall'art. 239, c. 1, lett. b), TUEL.**

Giudizio di attendibilità, congruità e coerenza delle previsioni finanziarie



Trasmissione parere del revisore al bilancio relativo al triennio successivo

L'organo di revisione rende il proprio parere sul progetto di bilancio di previsione relativo al triennio successivo non oltre i 15 giorni successivi dalla ricezione, **salvo diversa disposizione regolamentare**.



Trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione relativo al triennio successivo

(allegato n. 4/1 - paragrafi 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 d.lgs 118/2011) A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 25/07/2023

Il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione contenente il parere sullo schema del bilancio di previsione relativo al triennio successivo, **salvo diversa disposizione regolamentare.**



VARIAZIONI DI BILANCIO

(art. 175, c. 3 d.lgs. 267/2000)

Termine ultimo per le variazioni al bilancio di previsione 2025/2027.



Variazioni al piano esecutivo di gestione

(art. 175, c. 9 d.lgs. 267/2000)

Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno



Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Rilevazione delle misure di razionalizzazione.

(art. 20 d.lgs. 175/2016)

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'**analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni**, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente.

La comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro **<https://portaletesoro.mef.gov.it>** avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti all'anno precedente. Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti, le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato editabile scaricabili dal sito ministeriale, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.



Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 30 Dlgs 201/2022)

I comuni o le unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori entro il 31/12/2025 secondo le modalità previste dall'art. 30 del Dlgs 201/2022.

La finalità dell'attività ricognitoria dei servizi pubblici locali, concernente il potenziamento della trasparenza sui risultati conseguiti dalla loro erogazione, serve per poter verificare se sia stato rispettato il principio di economicità complessiva.



Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

L'adempimento ricognitorio periodico dei servizi pubblici locali introdotto a partire dal 2023 è stato **ricompreso nei controlli di competenza della Corte dei conti**; la Sezione Autonomie, nell'ambito del Programma delle attività per l'anno 2024 per l'organizzazione delle funzioni di controllo (Deliberazione Sezione Autonomie n. 8/2024/INPR), ha infatti evidenziato quanto segue:

“Viene anche riservata attenzione alle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottate a norma dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2022), al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l’impatto complessivo sulla finanza pubblica. ...omissis...

Contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate è, quindi, d’interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno. Verrà pertanto considerata la correlazione tra la razionalizzazione di cui all’articolo 20 TUSP e la ricognizione di cui all’articolo 30, d.lgs. n. 201/2022 ed emerge la necessità di individuare punti di difformità e/o di connessione tra le stesse.”

Coerentemente con quanto programmato, occorre rilevare come nel **questionario** per gli organi di revisione degli enti locali sul **rendiconto 2023** previsto dalla Corte dei conti (Deliberazione Sezione Autonomie n. 8/2024/INPR), era presente una specifica domanda nella sezione IV –Organismi partecipati volta ad accertare se sia stata condotta la ricognizione dei SPL: **“7. L’ente ha provveduto alla verifica periodica dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ex art. 30 del d.lgs. n 201/2022?”.**



Approvazione tariffe e aliquote relative ai tributi

Tributi

(art. 1, c. 169 l. 296/2006)

Entro oggi il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, provvede con l'approvazione delle tariffe, delle aliquote relative ai tributi e delle modifiche ai regolamenti comunali sulle entrate proprie, anche tributarie. In caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.



Approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati

(allegato n. 4/1 - paragrafo 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 d.lgs 118/2011) A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 25/07/2023

Entro oggi, il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.



Ratifica variazioni al bilancio di previsione

(art. 175, c. 4 d.lgs. 267/2000)

Le variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata sono ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.



Provvedimenti mancata ratifica variazione al bilancio

art. 175, c. 5 d.lgs. 267/2000)

In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.



Variazioni al bilancio - approvazione

(art. 175, c. 3, lett.da a) a g). d.lgs. 267/2000)

Termine per l'approvazione delle variazioni di bilancio indicate alle lettere da a) a g) del comma 3, Art. 175 Dlgs 267/2000.



Variazioni al bilancio di competenza della Giunta

(art. 175, c. 4 d.lgs. 267/2000)

Comunicare le variazioni al bilancio relative alle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo.